



Movimento Indipendente X Eguale Diritti



VERBALE ASSEMBLEA DELLE PERSONE ASSOCIATE DI MODIFICA ALLO STATUTO (ai sensi dell'art.18 dello Statuto vigente)

Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 19:00 presso la sede operativa in via Abrescia n.13 si è svolta l'assemblea delle persone associate ad ARCI MIXED APS, per discutere, tra altri argomenti, del seguente punto all'ordine del giorno:

- Modifica Statuto come da Richiesta Integrazione della Regione Puglia per l'iscrizione al Runtis;

Erano presenti n. 22 persone associate, i cui nomi sono indicati in allegato al seguente verbale con relativo numero identificativo sul Libro Soci. Prende parola la Presidente dell'associazione, Elisabetta Schiavoni che assume da Statuto la presidenza dell'assemblea. La presidente, poiché il segretario amministrativo Paolo Baldassarre è impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari per malattia, propone per la segreteria verbalizzatrice la delegata alla tesoreria Pierangela Forlenza, che viene eletta all'unanimità.

La presidente poi spiega ai presenti i motivi per cui è necessario ricorrere a questa modifica statutaria: la Regione Puglia con una lettera mezzo pec in data 4 Novembre 2022 ha chiesto a tutti i circoli Arci, al fine di procedere alla transmigrazione dei dati associativi nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (d'ora in poi Runtis), di modificare delle norme statutarie ritenute non conformi al nuovo Codice del Terzo Settore. L'art. 6 dello Statuto vigente, infatti, consente il voto in assemblea ordinaria alle persone associate maggiorenni, escludendo quindi le persone associate minorenni e questa fattispecie è contraria al principio di democraticità interna. Si rende necessario quindi modificare il secondo comma dell'art.6 in tal senso:

"Hanno diritto di voto in assemblea tutte le persone associate di cui all'art.4 che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. Il voto delle persone associate minori di anni diciotto è attribuito ex lege alle persone esercenti la responsabilità genitoriale sulle stesse."

La presidente poi precisa che la possibilità di associare persone minorenni è già stata prevista nello Statuto vigente all'art. 4. Inoltre, la presidente informa che questa modifica può essere deliberata a maggioranza degli intervenuti in quanto di adeguamento a norma imperative del Codice Terzo Settore, come da art. 18 dello Statuto vigente.

Dopo una breve discussione, la segreteria verifica l'effettivo diritto di voto delle persone presenti e poi si procede alla votazione: la modifica viene **approvata all'unanimità dei presenti**, con n.22 voti favorevoli. La Presidente comunica poi che lo Statuto modificato sarà registrato presso gli uffici competenti e poi inviato al Comitato Regionale Arci Puglia.

Non essendoci altri argomenti alle ore 20:30 l'assemblea si congeda.

Bari 21 Dicembre 2022

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il

n. 8746

serie

31E

ASSENTE

L'Incaricato

Giuseppe PACCIONE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

La segreteria

Pierangela Forlenza

La Presidenza

Elisabetta Schiavoni



APS.

Sede legale: Via Durazzo 22, 70121 Bari | C.F. 93490760720 | MAIL: mixedlgbti@gmail.com

Elenco delle persone associate presenti al momento della votazione con relativo numero identificativo sul Libro Soci:

PERSONA ASSOCIATA	NUMERO IDENTIFICATIVO
Elisabetta Schiavoni	3116790
Victoria Liddi	3760353
Albert Licciardi	3675576
Gianmarco Rana	4234424
Andrea Cofano	4040701
Nicolò Martino	3497797
Marcello Gesario	3794090
Antonio Causo	3183012
Federico Barbarossa	4177543
Patrizia (Maria) Adamo	3116801
Alice Frappampina	3197402
Francesca Arsale	3207165
Ilenia Gaudioso	4041539
Roberto Impagnatiello	4177306
Marco Ruggieri	3185608
Philip Debs	3185588
Antonella De Luce	3116816
Verdiana Leone	3180985
Antonella Brabante	3956342
Pierangela Forlenza	3116811
Giuseppina Fotia	3116804
Michele Carrera	4189101

CIRCOLO "MiXED – Movimento Indipendente per Uguali Diritti"

STATUTO

Statuto modificato approvato dall'Assemblea Straordinaria in sede congressuale in data 14 Maggio 2022 e successivamente modificato ed approvato dall'Assemblea ordinaria in data 21 Dicembre 2022

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) "ARCI MiXED APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Bari (BA), Via Durazzo 22. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, APS e rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2

Il logotipo dell'Associazione MiXED è composto da un lettering principale che prende ispirazione dal font Seravek Medium le cui forme sono state stretchate e personalizzate per creare un incastro originale tra loro per comporre la scritta MiXED. Ogni singola lettera assume uno dei 6 colori della bandiera rainbow (rosso, arancio, giallo, verde, blu e viola), tranne la lettera i che viene scomposta in due cromie differenti per inglobare all'interno del logotipo l'intera scala arcobaleno. Gli spazi di intersezioni tra le varie lettere assumono delle cromie differenti (marrone, verde acqua, ciano e rosa). Al di sotto della naming MiXED troviamo il pay off dell'associazione (Movimento Indipendente X Uguali Diritti). La font utilizzata è il Seravek ed è distribuita a pacchetto sotto il logo MiXED in modo tale da conservare dei margini giustificati. Le lettere iniziali di ogni singola parola del payoff sono in maiuscolo e riprendono la cromia del suo corrispettivo dell'acronimo MiXED. Il resto delle lettere che compongono il payoff è di colore nero 100% se utilizzata su fondi chiari e caldi, e bianco su fondi freddi e scuri.

Art. 3

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle persone associate, come dell'intera comunità, assicurando una più completa formazione umana, civile e sociale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di Lgbtqiplus (d'ora in poi Lgbtqi+)-fobia, di emarginazione, di solitudine forzata, sono settori di intervento del Circolo. Nello specifico lo scopo dell'Associazione è:

- la promozione del benessere delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqi+ e il riconoscimento del diritto alla felicità e dei diritti umani e civili fondamentali;

- la rimozione di qualunque ostacolo di natura culturale, sociale, psicologica, fisica, economica e giuridica che impedisca il pieno sviluppo delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqi+;

- la lotta ad ogni forma di discriminazione, pregiudizio e violenza fondati sul genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra condizione personale e sociale nei confronti delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqi+, sia in quanto persone singole, coppie o comunità di corresponsabilità;

- la promozione della cultura Lgbtqi+ in ogni sua forma espressiva, dalla letteratura alle arti creative e ai nuovi media, ciò anche mediante: attività sportive dilettantistiche; attività di informazione, educazione, istruzione e formazione universitaria e post-universitaria, professionale, extra-scolastica, teatrale, musicale ed ogni altra

attività di interesse sociale con finalità educativa; attività di ricerca scientifica; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali nonché di tele/radio-diffusione a carattere comunitario, ai sensi di legge;

-la promozione di spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale di contenuti a tematica Lgbtqia+, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

-la difesa del diritto di autodeterminazione di tutte le soggettività Lgbtqia+ in ambito personale e professionale e la lotta ad ogni forma di limitazione della libertà individuale;

-la lotta alla violenza di genere e la promozione di una sessualità sana e consapevole;

-la rivendicazione del diritto al lavoro di tutte le soggettività Lgbtqia+;

-la rivendicazione del diritto di esercitare attività di lavoro sessuale per tutte le soggettività, sia in forma privata che pubblica, acquisendo gli stessi diritti di ogni categoria lavorativa sia di lavoro subordinato che di libera professione ivi compresi i contributi pensionistici, l'assistenza sanitaria gratuita, ed ogni altro diritto legalmente riconosciuto destigmatizzando e decriminalizzando il lavoro sessuale;

-la lotta ad ogni forma di etero-sessismo e ogni forma di patriarcato;

-la rivendicazione del desiderio di genitorialità mediante l'allargamento dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed alle adozioni alle persone singole, coppie dello stesso sesso e comunità di corresponsabilità nonché mediante adozione all'interno della coppia della prole già presente e possibilità di riconoscimento alla nascita da parte del genitore sociale;

-l'approvazione di una legge che regolamenti la gestazione per altri in forma altruistica in Italia per persone singole, coppie e comunità di corresponsabilità;

-la rivendicazione del diritto ad una adeguata assistenza sanitaria che sia rispettosa di ogni orientamento sessuale e identità di genere; la rivendicazione di consultori liberi e accessibili; la lotta all'obiezione di coscienza e alla violenza ostetrica; la lotta ad ogni forma di terapia riparativa; la messa al bando di procedure che possano riassegnare il genere senza il consenso informato della persona; la lotta per la depatologizzazione della disforia di genere, salvaguardando il diritto alla medicalizzazione attraverso il SSN;

-la tutela delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqia+ che sono sottoposte a regime penitenziario e l'accesso ai trattamenti e al sostegno di cui hanno necessità;

-la rivendicazione di una formazione obbligatoria del personale a tutti i livelli, in tutti i settori degli enti pubblici;

-l'approvazione di una legge contro la Lgbtqia+fobia ;

-l'approvazione del matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso ed il riconoscimento delle comunità di corresponsabilità;

-la lotta per 1) il riconoscimento del diritto all'identità di genere e all'espressione di genere per ogni persona e divieto di discriminazione sulla base esplicita di tali fattori; 2) il diritto all'accesso gratuito alle terapie ormonali sostitutive e il mantenimento di ogni trattamento medicochirurgico come prestazione a carico del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire il pieno benessere psico-fisico della persona e la sua salute sessuale; 3) il divieto di intervento medico sui neonati e minori intersex con la possibilità di posticipare l'annotazione del genere ad un momento successivo alla nascita e/o di indicare un genere neutro, fino alla libera scelta delle persone interessate; 4) la formulazione di linee guida ministeriali o normative aggiornate per la piena inclusione delle persone trans nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'istituzione di carriere alias su base nazionale e

il rispetto in occasione delle operazioni di voto; 5) la libertà nella scelta delle modalità di attuazione del percorso di affermazione di genere, la rettifica anagrafica del sesso, e il cambiamento di ulteriori documenti, fondata, per i maggiori di anni 16 (con il consenso dei genitori se minorenni), sulla sola attestazione solenne da parte delle persone interessate che la propria identità di genere non corrisponda al sesso attribuito nell'atto di nascita; 6) la possibilità di inserire il genere "altro" all'anagrafe e nei documenti ufficiali; 7) il diritto alla transgenitorialità e alla transgeneratività predisponendo un iter finalizzato alla preservazione delle capacità generative delle persone trans;

-la difesa del principio di laicità delle istituzioni;

-la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqia+ migranti;

-la realizzazione e la promozione di attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti come per legge, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

-la promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo consapevole delle risorse naturali;

-l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale, accessibili a tutte le soggettività;

-la fornitura di servizi strumentali verso Enti del Terzo Settore ed altre associazioni senza scopo di lucro;

-il supporto nel processo di una piena accettazione delle identità delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqia+ da parte dei loro genitori, parenti e amici;

2. Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del C.T.S.):

-interagire con le Istituzioni, al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 1;

-realizzare campagne di informazione e formazione per la cittadinanza nonché per le figure professionali in ambito sanitario, scolastico e in tutti gli ambiti di servizio pubblico;

-realizzare progetti di formazione sulla non-discriminazione, l'inclusione, la salute, la cultura, la disabilità, il fundraising, la gestione dei conflitti ed ogni altra tematica utile al perseguimento degli scopi associativi;

-collaborare e creare sinergie con tutto il movimento Lgbtqia+ e con le associazioni, collettivi, gruppi e persone singole che perseguono finalità analoghe o comunque non in contrasto con quelle dell'Associazione;

-sviluppare e incentivare attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, di consulenza nonché utili al perseguimento degli scopi di cui sopra che abbiano come obiettivo la visibilità, il coinvolgimento e l'autodeterminazione delle persone appartenenti alla comunità Lgbtqia+;

-fornire assistenza e/o supporto in relazione a problematiche legali o psicosociali, e in caso di necessità fornire indicazioni in merito a servizi di assistenza esterni;

-partecipare a bandi pubblici o privati regionali, nazionali, comunitari, internazionali;

-ogni altra attività connessa con le attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'Associazione può svolgere attività di somministrazione alle persone associate di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle

attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia. L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4

Il numero delle persone associate è illimitato. Può associarsi qualunque persona si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. Le persone minori di anni diciotto possono assumere il titolo di persona associata solo previo consenso del genitore. Alle aspiranti persone associate sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di persona associata, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le aspiranti persone associate devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome o codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

È compito del Consiglio Direttivo, o di una o più persone elette nel Consiglio Direttivo da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che Le aspiranti persone associate abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, alla nuova persona associata sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro delle persone associate. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, la persona interessata potrà presentare ricorso alla Presidenza entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea delle persone associate alla sua prima convocazione.

Art. 6

Le persone associate hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere elette quali persone componenti degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea tutte le persone associate di cui all'art.4 che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. Il voto delle persone associate minori di anni diciotto è attribuito ex lege alle persone esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 7

La persona associata è tenuta a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali;

- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo della persona associata mantenere una condotta di rispetto verso le altre persone associate e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8

La qualifica di persona associata si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti della persona associata, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle sue persone associate;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso alla Presidenza entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea delle persone associate.

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea delle persone associate entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea delle persone associate. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea delle persone associate;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 15

Partecipano all'Assemblea generale delle persone associate tutte le persone associate che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno due giorni prima.

Art. 16

L'Assemblea generale delle persone associate può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dalla Presidenza per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 29, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto delle persone associate aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle persone associate con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di queste ultime. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone intervenute, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. È possibile su richiesta al Consiglio Direttivo l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle persone associate, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle persone associate con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle persone partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle persone intervenute. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 29.

Art. 19

L'assemblea è presieduta dalla Presidenza dell'Associazione o da una persona associata eletta dall'assemblea stessa. La presidenza dell'assemblea propone una persona quale segretario verbalizzante eletta in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle persone associate presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le delibere assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segreteria che li firma insieme alla presidenza. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle persone associate per la consultazione.

Art. 20

L'Assemblea generale delle persone associate, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) elegge e revoca le persone componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre persone associate, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

- f) delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle persone associate, ed è composto da un minimo di 5 persone elette fra le persone associate. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni e le persone che lo compongono sono rieleggibili. Le persone componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria persone non associate, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la Presidenza: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- la Vicepresidenza: coadiuva la Presidenza e, in caso di assenza o impedimento di questa, ne assume le mansioni;
- la Segreteria: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la Presidenza; presiede il Consiglio in assenza della Presidenza e della Vicepresidenza.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidenza, Vicepresidenza o Segreteria è facoltà del consiglio direttivo eleggere una nuova persona incaricata all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di una persona componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 26 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra le sue persone componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - deliberare circa l'ammissione delle persone associate; può delegare allo scopo uno o più persone elette nel Consiglio Direttivo;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle persone associate;
 - sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;
- È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altre persone componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 21.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre persone elette nel Consiglio Direttivo, o su convocazione della Presidenza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle persone elette nel Consiglio Direttivo, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle persone presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola persona eletta nel Consiglio Direttivo. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segreteria, che lo firma insieme alla Presidenza. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle persone associate che richiedano di consultarlo.

Art. 26

Le persone elette nel Consiglio Direttivo sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La persona eletta nel Consiglio Direttivo che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque la persona eletta nel Consiglio Direttivo dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà della persona eletta nel Consiglio Direttivo rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta alla presidenza e dalla stessa riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. La persona eletta nel Consiglio Direttivo decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla persona associata risultata prima esclusa all'elezione del Direttivo, diversamente a

discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo delle persone componenti originarie; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 delle persone elette nel Consiglio Direttivo. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Art. 27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del C.T.S. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 persone che possono essere individuate anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, alle persone componenti il Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una delle persone componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, le restanti persone componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dalle persone componenti il Collegio.

V) Le persone componenti il Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le persone componenti il Collegio hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 28

Salvo quanto previsto dall'articolo 27, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà una persona revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 29

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle persone associate aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza delle persone presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le persone associate del patrimonio residuo.

Art. 30

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.